

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG)

– Il Comune di Fivizzano, rappresentato dal Vice Sindaco Giovanni Junior Poleschi, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n.3 del 16.03.2023, esecutiva;

E

– L'Unione di Comuni Montana Lunigiana rappresentata dal Presidente Gianluigi Giannetti, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n.7 del 26.04.2023, esecutiva;

PREMESSO CHE

– l'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 183/2010, prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscano *"al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"* che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;

– in data 4 marzo 2011 è stata emanata la Direttiva contenente *"Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"* (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)", a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le pari Opportunità;

– la suddetta Direttiva al punto 3.1.1 prevede espressamente la possibilità per le Amministrazioni di piccole dimensioni di associarsi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse;

– l'Unione di Comuni Montana Lunigiana esercita per i Comuni obbligati e non obbligati le funzioni previste dall'art. 6 dello Statuto;

– l'art.6 comma 5 dello Statuto dell'Unione testualmente recita *"Ulteriori funzioni rispetto a quelle di cui al comma 1 possono essere affidate all'Unione mediante convenzione. Questo non costituisce modifica statutaria"*;

– Il Comune di Fivizzano ha espresso la volontà di gestire attraverso la delega all'Unione dei Comuni Montana Lunigiana la funzione di "Comitato Unico di Garanzia", di seguito CUG, mediante la deliberazione consiliare per la rappresentanza legale, approvando nel contempo lo schema della presente convenzione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

E' costituito tra i Comuni aderenti e l'UCML un "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (d'ora innanzi denominato CUG) unico a livello di enti , composto in forma paritetica da 6 membri effettivi, di cui:

– n. 3 componenti in rappresentanza del personale appartenente alle Amministrazioni coinvolte;

– n. 3 componenti in rappresentanza delle OO.SS., rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001,

nonché da altrettanti componenti supplenti.

Deve essere assicurata nel complesso la presenza di almeno il 33% di entrambi i generi.

Art. 2

Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione

Il Comune di Fivizzano aderisce alla Convenzione con la quale delega l'esercizio della funzione per *“la gestione unificata del Comitato Unico di Garanzia (CUG)”* all'Unione di Comuni Montana Lunigiana.

Art. 3

Finalità

La convenzione ha lo scopo di gestire in modo convenzionato la suddetta funzione.

Art. 4

Composizione, funzioni, attività e servizi conferiti all'Unione

Il CUG è costituito presso l'unione di Comuni secondo le seguenti modalità:

1) la nomina del CUG compete, con propria determinazione, al Responsabile Ufficio del Personale dell'Unione, secondo i seguenti criteri:

- per la parte sindacale, i componenti sono designati dalle OO.SS. più rappresentative, così come individuati dalla deliberazione dell'Aran, presenti presso l'Unione ed i Comuni aderenti;
- per i rappresentanti dell'Amministrazione, i componenti sono designati tra tutti i dipendenti (dell'Unione e dei Comuni aderenti) che manifesteranno la propria disponibilità alla nomina e che, sulla base dei curricula presentati, saranno ritenuti idonei a ricoprire l'incarico, risultando in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza con specifica attinenza alle materie di competenza del CUG, anche maturati in organismi analoghi nonché di adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali;
- il presidente è scelto tra i rappresentanti dell'Amministrazione;
- contestualmente alla nomina delle/dei componenti effettive/i sono nominati componenti supplenti, che parteciperanno ai lavori del Comitato nel caso in cui le/gli effettive/i siano impossibilitate/i a partecipare;

2) nello svolgimento delle attività previste dal programma di lavoro, i componenti del Comitato sono considerati in servizio a tutti gli effetti;

3) le funzioni di supporto al CUG sono svolte dall'Ufficio Personale dell'UCML;

4) il sito web istituzionale dell'UCML è integrato e aggiornato con le attività del CUG;

5) al fine di non creare sovrapposizioni con altre situazioni di relazione con le rappresentanze sindacali previste da norme e dai CCNL (informazione e contrattazione decentrata integrativa, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) le competenze del CUG, individuate con una ricognizione delle previsioni esistenti nelle normative e nei CCNL, sono le seguenti:

5.1 Compiti già previsti per i comitati pari opportunità dai CCNL dipendenti e dirigenti:

- svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità;
- individuare i fattori che ostacolano l'effettiva opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento;
- promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
- proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

5.2 Compiti già previsti per i comitati sul fenomeno del mobbing dai CCNL dipendenti e dirigenti

- raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing;
- individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

- formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e repressione delle situazioni di criticità;
- formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta;

5.3 Compiti già previsti per i comitati pari opportunità da altre normative:

- sottoscrizione della relazione annuale sulle iniziative attuate dall'Amministrazione in tema di pari opportunità tra uomini e donne (direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23.5.2007);
- consultazione sul piano triennale delle azioni positive redatto dall'Amministrazione (art. 48 D.Lgs. 198/2006);

5.4 Compiti previsti dalle Linee Guida della Funzione pubblica adottate il 4 marzo 2011, e che stabiliscono che il CUG formula pareri su:

- Progetti di riorganizzazione dell'amministrazione.
- Piani di formazione del personale.
- Orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione.
- Criteri di valutazione del personale.
- Contrattazione integrativa su temi di competenza.

6) il CUG è tenuto informato sulle principali iniziative in materia di benessere organizzativo ed è consultato in occasione della predisposizione dei piani di formazione del personale dell'Ente;

7) entro il 30 marzo di ogni anno il CUG redige una sintetica relazione sulla propria attività, da inviare al Segretario dell'Unione e alla Giunta;

Art. 5

Modalità di collaborazione tra il CUG e i Comuni

Per l'espressione dei pareri del CUG, i Comuni ed il Responsabile dell'Area interessata dell'Unione trasmettono al CUG dell'Unione gli atti per i quali è necessaria l'espressione del parere del CUG.

Il parere espresso dal CUG sulle materie di cui all'articolo 4 è obbligatorio e non vincolante.

Ove venga richiesta l'espressione di un parere preventivo all'adozione dell'atto, lo stesso dovrà pervenire con dovuto anticipo avendo il CUG 5 gg di tempo per il rilascio; in caso di silenzio del CUG nei 5 giorni previsti, varrà la regola prevista dall'articolo 6 della L. 241/1990: *"in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere"*.

L'ufficio comunale richiedente il parere collabora con il CUG dell'Unione.

Le riunioni del CUG e tra il CUG e l'ente interessato avvengono preferibilmente in modalità telematica.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE

Art. 6

Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

La gestione delegata della funzione, per gli aspetti di carattere organizzativo, verrà svolta in conformità con il regolamento degli uffici e dei servizi dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana, eventualmente integrato, ove necessario, previo parere della Giunta.

Per quanto invece inerente l'organizzazione dell'Ufficio istruttorio incardinato nell'organigramma del Comune di appartenenza del dipendente, esso troverà regolamentazione coerente con i principi dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune stesso.

CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione ed è valida fino al 31/12/2026.

Art. 8

Disposizioni per l'esercizio associato della funzione

Le disposizioni previste dall'art.9 dello Statuto dell'Unione sono vincolanti per l'esercizio della funzione associata.

La disciplina regolamentare è adottata dall'Unione. Dalla data di entrata in vigore dei Regolamenti dell'Unione, è disapplicata la normativa regolamentare dei Comuni.

L'esercizio associato della funzione si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati.

Art. 9

Dotazione di personale

Per l'esercizio della suddetta funzione l'Unione provvederà con proprio personale e/o con personale dei Comuni come previsto dall'art.9 commi 3,4,5,7 e dall'art 37 comma 5 dello Statuto:

“3. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati.

4. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento, anche mediante comando o distacco, del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, secondo le decisioni dei Comuni e dell'organo esecutivo dell'Unione.

5. Le spese generali di funzionamento dell'Unione, per la parte non coperta da entrate comunque ritraibili dalle funzioni o dai servizi affidati o conferiti vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in modo paritetico sulla base del numero degli abitanti. La quota annua per abitante viene deliberata dalla Giunta all'unanimità, o con le modalità indicate nell'ultimo periodo del comma 7 del presente articolo.

Omissis.....

7. Per le funzioni non precedentemente svolte dalla Comunità Montana Lunigiana i criteri di riparto delle spese sono: popolazione e territorio.

La Giunta dell'Unione può individuare ulteriori criteri per le singole funzioni, deliberati all'unanimità.

art.37 comma 5:

5. L'organo esecutivo al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può accertare la necessità di trasferimento o di distacco, anche parziale, di personale dei Comuni partecipanti.”

Ulteriori disposizioni potranno essere assunte dalla Giunta dell'Unione.

Art. 10

Beni e strutture

Per l'esercizio della funzione associata, verranno utilizzate le sedi, le strutture e attrezzature messe a disposizione dall'Unione e dai Comuni.

Ulteriori disposizioni potranno essere assunte dalla Giunta dell'Unione.

Art. 11

Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

Per il recesso dalla funzione si applicano le modalità previste dall'art.48 bis dello Statuto.

La presente convenzione comunque cessa se la funzione sarà svolta per previsione statutaria.

L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente convenzione.
In caso di mancato accordo, la Giunta dell'Unione procederà a maggioranza.

Art. 12

Rapporti economico finanziari

L'Unione istituisce nel proprio bilancio un apposito centro di costo denominato "*Gestione unificata del Comitato Unico di Garanzia (CUG)*".

Ciascun Comune partecipa alla spesa della funzione delegata con una quota annuale, il cui importo potrà essere definito con atto della Giunta dell'Unione, dopo il primo anno di attività al fine di commisurare i costi effettivi ed il reale volume di lavoro, secondo i criteri e le disposizioni dell'art. 9 dello Statuto dell'Unione, e in conformità alla legislazione vigente.

Nel medesimo atto viene altresì dettagliata la gestione delle spese/entrate correnti e spese/entrate in conto capitale, tra l'Unione e i singoli Comuni.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Disposizioni finali e di rinvio

Il presente atto avrà effetto solo nei confronti degli Enti che lo approveranno nei rispettivi Consigli Comunali, e che successivamente lo sottoscriveranno.

Le disposizioni di cui all'art.4 restano valide salvo diversa normativa statale e/o regionale.

La disciplina transitoria e il disciplinare tecnico-operativo di coordinamento tra tutti i Comuni e l'Unione per l'esercizio associato della funzione di cui all'art. 9, saranno definiti con atto di Giunta dell'Unione.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti in materia di gestione associata.

Art. 14

Esenzioni per bollo e registrazione

Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dal Vice Segretario Generale dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n.5 pagine, che viene firmato dalle parti.

PER IL COMUNE DI FIVIZZANO

Il Vice Sindaco Giovanni Junior Poleschi

PER L'UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA

Il Presidente Gianluigi Giannetti